



Statuto dell'Associazione KAMA – ONLUS

Art. 1 – Costituzione:

E' costituita l'Associazione denominata " KAMA – ONLUS ", ai sensi e per gli effetti di cui agli art.10 e segg. del D.Lgs. 460/97. L'Associazione è apartitica, acconfessionale, indipendente ed autonoma e senza fini di lucro.

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo.

Art. 2 – Sede:

Attualmente l'Associazione ha sede in Fregene (Fiumicino – Roma). Il consiglio direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire e sopprimere sedi , sezioni distaccate, uffici e centri operativi in altre città della Regione Lazio.

Art. 3 – Scopo:

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi del D.lgs. 460/97 art. 10 co. 1 lett. b, nel campo dell'assistenza sanitaria. Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e riserve debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al presente articolo e di quelle ad esse direttamente connesse e non potranno in alcun modo essere distribuiti agli associati.

Le attività consistono in:

- realizzare interventi di sostegno sanitario, attraverso il reperimento di fondi, mezzi ,beni materiali, richiedendo e sostenendo economicamente prestazioni ai migliori professionisti del settore medico e infermieristico (pubblico e privato) , avvalendosi dove possibile, del supporto delle associazioni di volontariato, in favore di soggetti affetti da patologia neoplastica maligna
- informare riguardo le nuove tecnologie medico-chirurgiche e terapeutiche del settore della medicina oncologica e della medicina oncologica integrata attraverso la pubblicazione di volantini,giornalini, e libri in modalità periodiche e non, redatti anche in forma elettronica dando maggior rilievo alle ricerche sulle patologie mammarie e sui sarcomi uterini.
- promuovere rapporti di collaborazione, anche stipulando forme di convenzione, con i migliori centri di oncologia pubblica e privata, con centri di radiologia, con i centri di riabilitazione psico-motoria e con quelli di medicina nutrizionale e di terapie oncologiche integrate, nonché con gli esercizi del territorio che offrono

prodotti,alimenti e bevande biologiche certificate.

- organizzare convegni,seminari e corsi sulle terapie oncologiche di nuova generazione e di medicina oncologica integrata con particolare attenzione a quella omeopatica, fitoterapica, micoterapia, ayurvedica e di ipertermia capacitiva profonda a radiofrequenza e total body ad infrarosso, ai soggetti affetti da patologia neoplastica maligna e a tutti i soggetti interessati al processo di prevenzione contro ogni forma di tumore;
- promuovere la cultura della prevenzione in ogni sua forma e della considerazione personale e integrale del paziente;
- stimolare e promuovere i rapporti tra il personale medico, infermieristico e paziente e la sua famiglia.

È espressamente vietata ogni attività diversa da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi del D.lgs. 460/97 art. 10 co. 1 lett. c.

Art. 4 – Durata :

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 – Patrimonio – Entrate :

- Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
- Le entrate sono costituite da:
- contributi degli aderenti per le spese dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari ;
- rimborsi derivati da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti.

Detratti i costi e le spese di gestione, le eventuali eccedenze attive, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, saranno destinate alle attività istituzionali e a quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi del D.lgs. 460/97 art. 10 co. 1 lett. e , con espresso divieto di distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, ai sensi del D.lgs. 460/97 art. 10 co. 1 lett. d.

Ogni operazione finanziaria, deliberata dal Consiglio Direttivo, è disposta con firma del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente.

Art. 6 – Categorie di Soci :

Il numero degli associati è illimitato.

È assicurata la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria, hanno eguali diritti e doveri.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Solo gli associati o partecipanti maggiori di età possono esercitare il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci, persone fisiche, persone giuridiche, altre associazioni, Enti privati e pubblici che siano interessati alle finalità dell'Associazione.

I soci dell'Associazione sono:

- soci fondatori
- soci onorari
- soci ordinari

a) Sono soci fondatori coloro che hanno preso parte all'atto costitutivo dell'Associazione e si impegnano a sostenerla per i suoi fini istituzionali . Essi versano la quota associativa

annuale e hanno diritto di voto.

- b) Sono soci onorari i soggetti con un alto profilo etico e sociale che hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione e dei suoi scopi. La loro nomina viene proposta e deliberata dal Consiglio Direttivo. La loro nomina ha durata quinquennale ed è rinnovabile. Essi non versano la quota associativa annuale e hanno diritto di voto.
- c) Sono soci ordinari i soggetti ammessi con delibera del Consiglio Direttivo previa presentazione di apposita domanda al Presidente dell'Associazione. La domanda deve recare la dichiarazione sottoscritta dai richiedenti di condividere le finalità dell'Associazione, di conoscere, approvare e osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione (se previsti). Spetta al Consiglio Direttivo la valutazione e l'accettazione delle domande pervenute. Il Consiglio Direttivo potrà pronunciarsi nel termine dei 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda. In caso di diniego il Consiglio Direttivo dovrà esplicitarne i motivi, su richiesta scritta dell'interessato. I soci ordinari versano la quota annuale e hanno diritto di voto.

L'Associazione assicura tutti i soci che agiscono per suo conto, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività prestata, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci:

Esseri soci comporta l'adesione agli scopi dell'Associazione, l'impegno all'osservanza dello Statuto, e delle decisioni assunte dagli organi deliberanti, nonché lo svolgimento di attività operativa continuativa, mantenendo sempre un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione; il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo e' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versato entro 15 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola col pagamento del contributo, e di votare;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

Art. 8 – Perdita della qualità di Socio:

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni inviate per iscritto al Presidente;
- per mancata corresponsione della quota associativa annuale entro il termine stabilito;
- per mancata partecipazione alla vita attiva dell'Associazione e cessazione dello svolgimento dell'attività operativa per un periodo superiore a due anni;
- per indegnità, comportamento disdicevole o atti disdicevoli ai danni dell'Associazione;
- per decesso.

Il Consiglio Direttivo prenderà atto, almeno una volta l'anno, dei decessi e delle dimissioni. L'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci. L'eventuale esclusione del socio, ai sensi delle lettere b e c del presente articolo, viene deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato in proposito l'interessato.

Il Consiglio Direttivo procederà all'inizio di ogni anno alla revisione della lista dei soci.

Art. 9 – Organi dell'Associazione:

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Past President;
- Consiglio Direttivo.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti comitati e collegi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei conti;
- Il Collegio dei Garanti;
- Comitato Etico;
- Segretario Amministrativo.

Art. 10 – Assemblea dei Soci:

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto (fondatori, onorari e ordinari) ed in regola con i pagamenti ove dovuti.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale, ai sensi del D.lgs. 460/97 art. 10 co. 1 lett. g.

Compete all'Assemblea Ordinaria:

- l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento operativo ed economico dell'Associazione;
- l'approvazione del Bilancio Preventivo;
- l'elezione del Presidente;
- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'elezione dei componenti del Collegio dei Garanti (se previsto)
- l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto)
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo.
- approvare il Codice Etico (se previsto) e le sue modifiche;
- stabilire l'importo della quota associativa annuale.
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione;

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno 15 giorni prima della data stabilita, tramite lettera semplice, fax o e-mail; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'orario e l'elenco degli argomenti da trattare.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. E' ammessa una sola delega per socio.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L'Assemblea può essere altresì convocata quando sia fatta richiesta da almeno un terzo dei

soci.

I candidati per le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario Amministrativo (se previsto), Consigliere e membro del Comitato Etico (se previsto) devono essere soci con diritto di voto. Le candidature devono essere presentate al Consiglio Direttivo in carica con comunicazione scritta inviata almeno sei mesi prima della data fissata per la votazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di voto dei Soci presenti.

In caso di parità si procederà ad un ballottaggio singolo.

Compete all'Assemblea Straordinaria deliberare sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto sociale.

L'Assemblea Straordinaria in prima e seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci e le delibere sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti.

Art. 11 – Presidente:

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei voti. Dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto.

Tra i poteri e le responsabilità del Presidente vi sono:

- nomina del Vice Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo;
- firma e rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
- convoca, decide l'ordine del giorno e presiede gli incontri del Consiglio Direttivo;
- firma gli atti ufficiali per rapporti sostanziali e procedurali, fatto salvo il diritto di delega per le pratiche amministrative;
- può istituire, ascoltato il parere del Consiglio Direttivo o su sua proposta, Gruppi di Studio, Comitati esecutivi formati da soci e non soci con le giuste competenze, per obiettivi specifici e con tempi definiti.
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza o impedimento notificati al Vice

Presidente.

Al Presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti, o categorie di atti, ad altri membri del Consiglio Direttivo, ed eccezionalmente anche ad altri.

Art. 12 – Past President:

E' il Presidente uscente. Ricopre questa carica per 4 (quattro) anni. Ha la funzione di supportare con la sua esperienza il nuovo Presidente, seconda una logica di continuità della missione dell' Associazione. Può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. E' membro di diritto del Comitato Etico (se previsto).

Art. 13 – Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ordinaria con scrutinio segreto. E' composto dal Presidente, che lo coordina e da un minimo di 2 (due) consiglieri e un massimo di 5 (cinque) consiglieri eletti tra i soci fondatori e ordinari. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente.

Ogni socio può esprimere un numero massimo di 3 preferenze.

In caso di dimissione o di morte di un consigliere, se il numero di consiglieri in carica inferiore a 3 (tre) si convoca un'Assemblea per rieleggere i consiglieri mancanti.

In caso di particolari urgenze o problemi straordinari, il Presidente può costituire una Giunta Esecutiva composta almeno dal Presidente, Vice Presidente e un Consigliere, che esercita tutti i poteri del Consiglio, il quale tuttavia deve essere convocato al più presto per la ratifica degli atti stessi compiuti, fermi i loro effetti nei confronti dei terzi.

La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta almeno 7 (sette) giorni prima del giorno dell'adunanza, mediante avviso spedito, anche per email o fax, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e al Past President e, ove necessario, anche all'Organo di Vigilanza (se previsto) e al Comitato Etico (se previsto). In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a 2 (due) giorni.

Il Consiglio Direttivo deve comunque riunirsi almeno 2 (due) volte l'anno.

E' ammessa la possibilità che le riunioni di Consiglio si possano tenere in audio o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il raggiungimento degli scopi

associativi.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza notificata, dal Vice Presidente.

Ogni riunione sarà verbalizzata su apposito libro redatto dal segretario nominato dal Presidente e firmato da Presidente e segretario.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto vale la decisione alla quale accede il Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Amministrativo (se previsto).

Il Consiglio Direttivo può proporre ogni anno all'Assemblea una candidatura per socio onorario.

In assenza contemporanea di Presidente e Vice Presidente, il Consiglio Direttivo non è valido.

Art. 14 – Comitato Etico:

Il Comitato Etico è composto da 5 membri:

- Il Past President;
- Il socio onorario più anziano
- 3 membri eleggibili votati dall'assemblea tra i soci fondatori e ordinari che si sono distinti per la loro operatività e/o per la loro esperienza come pazienti.

I membri eletti del Comitato Etico rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili dall'Assemblea a scrutinio segreto, ogni socio può indicare fino a un massimo di 3 (tre) preferenze.

Si decade dalla carica di membro del Comitato Etico se non si svolge più attività operativa.

Il Comitato Etico ha il compito di:

- Salvaguardare la missione dell'Associazione come specificata nell'articolo 3 del presente Statuto;
- Elaborare eventuali modifiche o integrazioni del Codice Etico e proporre attività al Consiglio Direttivo.
- Esprimere un parere, su richiesta di uno o più consiglieri, su specifiche iniziative;
- Avvisare il Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo in caso di gravi mancanze di carattere etico connesse all'attività associativa da qualsiasi membro

dell'Associazione.

I membri del Comitato Etico eleggono al loro interno il Presidente. Le convocazioni del Comitato Etico avvengono come quelle dell'Assemblea dei soci.

Le decisioni del Comitato Etico vengono prese a maggioranza. In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente vale doppio.

La convocazione delle riunioni avviene con avviso inviato per e-mail o fax almeno 7 (sette) giorni prima della data di adunanza.

I componenti del Comitato Etico che, senza giustificato motivo, siano assenti dalle riunioni per due volte consecutive, decadono dal loro mandato.

Art. 15 – Segretario Amministrativo:

Il Segretario Amministrativo sovrintende la gestione del Patrimonio dell'Associazione, la tenuta della contabilità e dei libri sociali. Predisponde dal punto di vista contabile il Bilancio Preventivo e Consuntivo.

Provvede alla comunicazione delle delibere su istruzioni del Presidente, alla stipula delle polizze assicurative obbligatorie. Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e risponde dell'operato all'Assemblea dei Soci.

Art. 16 – Organo di Vigilanza:

Il controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'Associazione è affidato all'Organo di Vigilanza composto da uno o più revisori contabili iscritti nel registro dei revisori di cui al D.lgs. 88/92 e da un supplente, nominati dall'Assemblea dei soci.

L'Organo di vigilanza dura in carica per 3(tre) anni ed è rieleggibile.

I compiti dell'organo di vigilanza sono:

- Accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze della stessa;
- Redigere la propria relazione sul bilancio consuntivo;
- Vigilare sull'osservanza delle leggi del presente Statuto.

Art. 17 – Esercizi Sociali e Bilancio:

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo formerà il Bilancio d'esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il bilancio sarà

presentato all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione entro il 30 Aprile di ogni anno.

Art. 18 – Gratuità delle attività prestate:

Le prestazioni fornite dai soci dell'Associazione "KAMA" nonché le cariche sociali, sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea e dal Comitato Etico (se previsto) ad un'unanimità.

Art. 19 – Personale dipendente e collaborazioni esterne:

L'associazione può assumere alcuni lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento (v. Art.3 del presente Statuto) oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta per i fini che l'Associazione persegue.

Art. 20 – Scioglimento:

Ai sensi del D.lgs. 460/97 art. 10 co. 1 lett. f, nel caso in cui l'Assemblea Straordinaria deliberi lo scioglimento dell'associazione e la messa in liquidazione, o comunque in caso di sua cessazione per qualunque causa, il patrimonio dell'organizzazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 –Regolamento del funzionamento "KAMA":

Fatte salve le norme di legge e tutto quanto previsto del presente Statuto, il Consiglio Direttivo può approvare uno o più Regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative dell'Associazione.

Art.22 – Norme di rinvio:

Nel silenzio del presente Statuto si fa riferimento a tutte le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute, alle leggi speciali ed alla normativa fiscale inerente gli Enti non commerciali e le Onlus.